



Foglio informativo FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Sezione I: Informazioni sulla Banca

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Principali rischi (generici e specifici)

Pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

Possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

*Rimborso spese per informativa
precontrattuale (se richiesta dal fideiussore)* 0,00 €

*Spese per comunicazioni (comprese quelle
periodiche previste dall'art. 119 D.Lgs. 385/93, se dovute)* 0,00 €

Interessi di mora: nella misura applicata al debitore principale al momento della mora

Imposte e tasse, presenti e future: a carico del debitore principale

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Il fideiussore ha diritto:

- di recedere - quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato - dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata; la dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 30 giorni dal suo ricevimento
- di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca stessa del soggetto garantito;

Il fideiussore ha l'obbligo:

- di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;
- di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;
- di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza del rapporto garantito;
- di garantire, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, i debiti derivanti da eventuali rinnovi o proroghe dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla banca al fideiussore e quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
- di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;
- di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori.

Inoltre:

- il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito;
 - la banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del debito;
 - il fideiussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui la banca receda dai rapporti con il soggetto garantito;
 - la banca, in caso di fideiussione prestata da coniugi, può agire direttamente per l'intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi;
 - la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
 - i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
 - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 - Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla banca.
- Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

- Foro competente: per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

▪

Legenda

Fideiussore: è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.

Debitore principale: è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.

Reviviscenza della garanzia: Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.

Solidarietà fra fideiussori: E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.

Regresso: E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Interesse di mora: Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,